

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 100/2026

AUTOSTRADA A35 BRESCIA-MILANO

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE “VARIANTE DI LISCATE”

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO

INVERNALE

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007;

PREMESSO CHE

durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO CHE

- detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO

- l'art.6, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice

della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, n.120;

- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 del 16 gennaio 2013 “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”;

- la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. n. SDP-U-2610-142-DE-SGR del 26 ottobre 2026 da Brebemi alla Concedente CAL;

tutto ciò premesso e visto,

ORDINA

che, nel periodo dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli, transitanti lungo:

a. l’autostrada A35 Brescia Milano, carreggiate nord direzione Milano e sud direzione Brescia, dalla progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva chilometrica 54+500;

b. la strada extraurbana principale denominata “Variante di Liscate”, carreggiate nord direzione Milano e sud direzione Brescia, nel tratto compreso tra la progressiva 0+000 e 4+890;

siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdruciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e

successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 “Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1”.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale conforme a quella di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 del 16 gennaio 2013 “Direttiva

sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Lombardia ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito internet www.brebemi.it e consultabile nella sezione “Ordinanze”.

Brescia, 26 ottobre 2026

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

